ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 21

Istituzione delle rivendite ordinarie

Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare. Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica. La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato. L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e' stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'art. 25 e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-21-istituzione-delle-rivendite-ordinarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it